









INSERIMENTO LAVORATIVO
DEI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE PENALI:
UN NUOVO MODO DI COSTRUIRE LA VITA SOCIALE

Laboris 4444

INIZIATIVA COMUNITARIA EQUAL IT - G2 - SAR - 040



- I] LA "FUNZIONE RIEDUCATIVA" DELLA PENA
- 2] PRINCIPALI MISURE ALTERNATIVE
- 3] L'IMPORTANZA DEL LAVORO PER IL REINSERIMENTO SOCIALE
- 4] DATI SULLA POPOLAZIONE CARCERARIA
- 5] LABORIS: UN PROGETTO PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI IN MISURA PENALE
- 6] IL RUOLO CARDINE DELLE IMPRESE
- 7] LE AGEVOLAZIONI FISCALI
- 8] RIFERIMENTI NORMATIVI
- 9] CONCLUSIONI



Art. 27 della Costituzione Italiana

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. L'articolo 27 della Costituzione italiana sancisce che le pene devono tendere alla "rieducazione del condannato", esaltando i valori fondamentali della vita sociale in cui il condannato verrà reinserito dopo aver scontato una pena.

Nella maggior parte delle culture moderne occidentali, la pena detentiva svolge tre funzioni fondamentali:

• La funzione retributiva

Il carcere svolge una funzione retributiva, in quanto priva della libertà chi ne ha fatto un uso sbagliato e ha provocato dei danni ad altre persone.

La funzione preventiva

Il carcere svolge una funzione preventiva in quanto mira a dissuadere le persone già condannate dal commettere altri reati e a impedire l'imitazione del comportamento illegale da parte di altre persone.

• La funzione rieducativa

Il carcere è visto come un luogo in cui trasmettere agli autori di reato un nuovo quadro valoriale per la convivenza sociale. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità del soggetto sottoposto a provvedimenti di restrizione della libertà.

partire dalla Riforma
dell'Ordinamento Penitenziario del
1975, in Italia è andata diffondendosi
a livello legislativo una cultura
del reinserimento sociale dei soggetti
sottoposti a misure penali. La cultura del
reinserimento sociale di queste persone si fonda su
un principio della Costituzione secondo cui la pena
deve tendere alla rieducazione del condannato

Numerose leggi emanate nel corso degli ultimi vent'anni, dalla *Legge Gozzini* del 1986 alla *Legge Smuraglia* del 2000, hanno sottolineato la valenza rieducativa della pena, attraverso l'ampliamento delle misure alternative alla detenzione, e proposto strumenti di carattere legislativo atti a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei soggetti condannati .

Elemento centrale della cultura del reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misure penali (condannati) si fonda sull'importanza del lavoro che, oltre ad essere un fattore cardine di emancipazione ed evoluzione, è un prerequisito fondamentale per la concessione, da parte della Magistratura di Sorveglianza, delle misure alternative alla detenzione.

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

Sono misure introdotte con la legge di riforma penitenziaria del 26 luglio 1975 n. 354, che consentono al soggetto che ha subito una condanna di scontare, in tutto o in parte, la pena fuori dal carcere. In questo modo si cerca di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario. Le misure alternative alla detenzione sono: l'affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà, la detenzione domiciliare.

Condannati

Sono quei soggetti nei cui confronti è intervenuta la sentenza definitiva di condanna per un reato commesso. I condannati possono essere: detenuti in misura alternativa alla detenzione (affidamento, detenzione domiciliare, ecc.); sottoposti ad una sanzione sostitutiva (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria, lavoro sostitutivo).

• Affidamento in prova al Servizio Sociale

È la misura alternativa alla detenzione più ampia, si svolge totalmente nel territorio e intende evitare alla persona condannata i danni derivanti dal contatto con l'ambiente penitenziario e dalla condizione di privazione della libertà. Essa è regolamentata dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario e consiste nell'affidamento del condannato al Servizio Sociale, fuori dall'istituto di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare con un progetto di attività ben definito e sottoscritto dal soggetto.

DETENZIONE DOMICILIARE

La misura alternativa della detenzione domiciliare è stata introdotta dalla Legge Gozzini. La misura consiste nell'esecuzione della pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privato domicilio, o in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza. Con tale beneficio si è voluto ampliare l'opportunità delle misure alternative, consentendo la prosecuzione, per quanto possibile, delle attività di cura, di assistenza familiare, d'istruzione professionale, già in corso nella fase della custodia cautelare nella propria abitazione (arresti domiciliari) anche successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, evitando così la carcerazione e le relative conseguenze negative.

Semilibertà

È considerata una misura alternativa impropria, in quanto il condannato rimane in stato di detenzione e il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario e consiste nella possibilità, data al condannato, di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena, per partecipare ad attività lavorative, di istruzione, o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento, la cui responsabilità è affidata al Direttore dell'Istituto di pena. Possono ottenerla i condannati che hanno scontato almeno metà della pena.



• LIBERAZIONE CONDIZIONALE

La liberazione condizionale consiste nella possibilità di concludere la pena all'esterno del carcere, in regime di libertà vigilata.

SEMIDETENZIONE

La semidetenzione (art. 53 L. 689/81) è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi e consiste nell'obbligo, per il condannato, di trascorrere almeno dieci ore al giorno negli Istituti di pena adibiti all'esecuzione del regime di semilibertà, o nelle sezioni autonome di istituti ordinari destinate all'esecuzione della misura.

Libertà controllata

La libertà controllata (art. 53 L. 689/81) è una modalità di sostituzione delle pene detentive brevi, e anche una modalità di conversione di pene pecuniarie.

Libertà vigilata

Non è una pena, ma una misura di sicurezza non detentiva, e consiste nell'affidamento della persona che vi è sottoposta alla pubblica sicurezza, per la sorveglianza, e al Centro di Servizio Sociale, per il sostegno e l'assistenza.



L'IMPORTANZA DEL LAVORO
PER IL REINSERIMENTO SOCIALE

Il lavoro è uno dei requisiti essenziali per accedere alle misure alternative.

Il lavoro riveste una funzione essenziale nella vita di ogni individuo. È prima di tutto lo strumento che offre la possibilità di riconoscersi come capaci, competenti, in grado di porre le proprie abilità al servizio di un obiettivo.

L'attività lavorativa contiene una serie di stimoli di estrema importanza: il "fare" che aiuta la concentrazione su attività concrete, la visibilità e misurabilità dei risultati che sostiene l'autostima e il sentimento di utilità, la cooperazione con gli altri che allenta la solitudine e la sfiducia, il recupero (o lo sviluppo) di abilità e la riattivazione di risorse che sostengono la rielaborazione dell'identità, l'adeguamento graduale alle regole che consente la convivenza civile. Il lavoro è anche lo strumento che consente l'autonomia economica e la possibilità di soddisfare i propri bisogni affrancandosi dal rapporto di dipendenza dagli altri.

Per le persone sottoposte a provvedimenti penali, oltre a favorire il reinserimento nel tessuto sociale e nei suoi processi produttivi, il lavoro è, soprattutto, un modo per sentirsi riconosciuti da quella società dalla quale il condannato si percepisce come rifiutato e che egli stesso rifiuta nel momento in cui compie un reato.

n detenuto che lavora contribuisce a migliorare la qualità della vita interna nel carcere - minore tensione e miglioramento delle condizioni - e ciò si traduce in un impegno meno oneroso per gli agenti di polizia penitenziaria, che in tale modo possono vedere allentata la tensione che si accumula all'interno degli istituti di pena.

Un lavoro stabile all'esterno con uno stipendio regolare, una formazione di base e professionale, una rete di relazioni consolidata, contribuiscono in maniera determinante ad aiutare il condannato a rientrare nella società e riconquistare l'indipendenza sociale, affettivo-relazionale ed economica.

Per un detenuto che voglia ri-accedere ad una vita sociale attiva il lavoro diventa uno degli obiettivi fondamentali. Tuttavia, la ricerca di un lavoro da parte di un detenuto incontra alcuni problemi:

- la diffidenza da parte della società civile, del sistema delle imprese, della
 collettività, rispetto a soggetti che hanno commesso dei reati e che possono
 rappresentare un pericolo per la società. Questo timore, in parte giustificato,
 rischia spesso di trasformarsi in un pregiudizio e in una chiusura totale
 rispetto al problema;
- i bassi livelli di istruzione e professionalizzazione dei soggetti in misura penale, che riducono le possibilità di accesso ad un mercato del lavoro che richiede sempre più una forza lavoro competente e qualificata;
- i complessi meccanismi di accesso al mondo del lavoro, che rischiano di escludere i soggetti sottoposti a misure panali dai circuiti di inserimento lavorativo e dalla possibilità di avviare delle iniziative imprenditoriali autonome.

ONSEGUENZE DELLE LIMITAZIONI NELL'ACCESSO AL LAVORO

CONSEGUENZE
DIRETTE SUL SISTEMA
PENITENZIARIO

- Maggiore difficoltà per i detenuti a usufruire delle misure alternative.
- Situazioni di sovraffollamento negli istituti di pena: nelle carceri italiane sono presenti attualmente circa 61.392 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di 42.959 persone (fonte DAP 30 aprile 2006).
- Efficacia limitata della pena detentiva. Il carcere rischia di rispondere solo al bisogno sociale di repressione dei comportamenti criminosi, senza rappresentare, contemporaneamente, lo strumento per la rieducazione e il reinserimento sociale dei detenuti.

CONSEGUENZE DI CARATTERE SOCIALE

- Aumento della recidività. Il percorso educativo e riabilitativo che avviene in carcere deve fornire proposte formative, di socializzazione, di rieducazione in modo costante. Spesso la funzione rieducativa carceraria non riesce ad incidere sul quadro valoriale del detenuto e su un concreto ed efficace reinserimento socio-lavorativo. La conseguenza è il rischio elevato di recidività. Per i detenuti che non accedono a misure alternative, la percentuale di recidiva è del 75% (Dati DAP Sezione statistica).
- Costi sociali elevati. Un detenuto costa in media alla collettività € 131,67 al giorno pari a € 47.927,88 annui. Si calcola, quindi, che per l'anno 2005 i costi per il mantenimento delle carceri italiane è stato di circa € 2.852.811.201,24 (Ultimo bilancio del DAP).

STRUTTURE	ISTITUTI DI RECLUSIONE	37
	CASE CIRCONDARIALI	162
	ISTITUTI PER MISURE DI SICUREZZA	8
	TOTALE DELLE STRUTTURE	207

(fonte Ministero della Giustizia)

	DONNE RECLUSE	2.914
POSIZIONE GIURIDICA	UOMINI	58.474
30 APRILE 2006	POPOLAZIONE CARCERARIA COMPLESSIVA	61.392

(fonte DAP)

DURATA DELLA PENA	FINO A 3 ANNI	30,7 %
	da 3 a 6 anni	30,6 %
	da 6 a 10 anni	15,4 %
	DA 10 A 20 ANNI	13,7 %
	DA 20 ANNI A ERGASTOLO	9,6 %

(fonte Ministero della Giustizia)



egione Sardegna, provveditorato di Cagliari situazione al 31 marzo 2006

In Sardegna

esistono 11 istituti penali per gli adulti e 1 per i minori. Molte strutture sono antiche, altre sono più moderne. Alcune hanno spazi per attività lavorative e risocializzanti al proprio interno, mentre altre ne sono sprovviste. Di seguito si riporta una scheda riepilogativa sull'attuale situazione della popolazione carceraria all'interno delle strutture.

POSIZIONE GIURIDICA

		CAPIENZA							POSIZIONE GIURIDICA							
		REC	GOLAMEN'	TARE	т	OLLERABI	LE	DETE	NUTI PRE	ESENTI	c	ONDANNA	ΙΤΙ	:	IMPUTAT	I
ISTITUTO	TIPO	D	U	тот	D	U	тот	D	U	тот	D	U	тот	D	U	тот
Alghero	CR	0	145	145	0	207	207	0	175	175	0	162	162	0	13	13
Arbus is arenas	CR	0	176	176	0	228	228	0	91	91	0	86	86	0	5	5
Cagliari	СС	2 I	332	353	31	459	490	26	483	509	ΙΙ	287	298	15	196	2 I I
Iglesias	сс	0	59	59	0	114	114	0	106	106	0	79	79	0	27	27
Isili	CR	0	192	192	0	197	197	0	116	116	0	113	113	0	3	3
Lanusei S. Daniele	сс	0	31	31	0	40	40	0	38	38	0	34	34	0	4	4
Lodé mamone	CR	0	378	378	0	485	485	0	185	185	0	181	181	0	4	4
Macomer	сс	0	46	46	0	92	92	0	89	89	0	69	69	0	20	20
Nuoro	сс	13	260	273	13	349	362	0	313	313	0	200	200	0	113	113
Oristano	сс	6	86	92	9	107	116	6	125	131	4	86	90	2	39	41
Sassari	СС	15	185	200	23	223	246	14	203	217	10	126	136	4	77	81
TOTALE REGIONE		55	1.890	1.945	76	2.501	2.577	46	1.924	1.970	25	1.423	1.448	2 I	501	522

CAPIENZA


LEGENDA: CC casa circondariale; CR casa di reclusione

FONTE: Ministero della Giustizia D.A.P. - Ufficio per lo Sviluppo e la Gestione del Sistema Informativo Automatizzato

PRESENZA MEDIA	20 - 25 detenuti, solo maschi
ETÀ	16 - 20 anni
NAZIONALITÀ	 50% italiani 50% stranieri (nord-africani, rumeni, albanesi, ex-jugoslavi)
REATI PIÙ COMUNI	traffico di stupefacentireati contro il patrimonioomicidioviolenza sessuale
PERMANENZA MEDIA	4 - 6 mesi
PERSONALE IMPIEGATO	 36 unità Polizia Penitenziaria 4 educatori 1 psicologo 1 medico
PRINCIPALI ATTIVITÀ TRATTAMENTALI	 scuola media e alfabetizzazione laboratori orientamento professionale di falegnameria e giardinaggio attività di manutenzione struttura laboratorio biblioteca

EGIONE SARDEGNA
ISTITUTO PENALE MINORILE
SITUAZIONE AL MAGGIO 2006

dati forniti dall'Istituto Penale Minorile



LABORIS: UN PROGETTO
PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO
DI SOGGETTI IN MISURA PENALE

LABORIS

è l'acronimo di Laboratorio per l'Orientamento e l'Inserimento Sociale.

LABORIS è un progetto che intende creare un modello per affrontare in modo unitario e coordinato il problema del reinserimento nella società, attraverso il lavoro, di soggetti sottoposti a misure penali.

Le riflessioni appena condotte, unitamente alle esperienze personali, hanno guidato un gruppo eterogeneo di professionisti esperti nel campo del reinserimento sociale di detenuti e del Mercato del Lavoro nell'elaborazione del **PROGETTO LABORIS**, finanziato dalla Comunità Europea attraverso l'Iniziativa Comunitaria Equal.

L'Iniziativa Comunitaria **EQUAL** finanzia progetti innovativi finalizzati a:

- combattere tutte le forme di discriminazione e di disuguaglianza presenti nel mercato del lavoro;
- agevolare l'accesso di quanti incontrano difficoltà ad integrarsi o a reintegrarsi in un mercato che deve essere aperto a tutti;
- creare le condizioni per l'inserimento lavorativo dei soggetti più deboli.

- Aumentare i livelli di professionalizzazione dei soggetti sottoposti a misura penale sviluppando le competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro, anche in forma autonoma;
- sviluppare nel sistema delle imprese la cultura dell'inserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure penali;
- offrire supporto alle imprese che inseriscono al loro interno soggetti in misura penale;
 offrire supporto ai soggetti in misura penale nel delicato processo di
- inserimento lavorativo;
 sensibilizzare la società civile rispetto alle problematiche connesse al mondo del carcere;
- aumentare i livelli di professionalizzazione dei soggetti sottoposti a misura penale sviluppando le competenze necessarie per accedere al mondo del lavoro, anche in forma autonoma;
- sviluppare nel sistema delle imprese la cultura dell'inserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure penali;
- offrire supporto alle imprese che inseriscono al loro interno soggetti in misura penale;
- offrire supporto ai soggetti in misura penale nel delicato processo di inserimento lavorativo:
- sensibilizzare la società civile rispetto alle problematiche connesse al mondo del carcere.







La strategia che guida le diverse azioni del progetto parte dalla considerazione che l'inserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misura penale è un problema multidimensionale. Una risposta adeguata al problema non può prescindere da un'azione coordinata di intervento sui diversi "attori" del sistema: i soggetti in misura penale e le imprese, il sistema della Giustizia e la società civile nel suo complesso.

In ragione di ciò è stata costituita una Partnership di Sviluppo (PS) tra organismi differenti, con competenze eterogenee in relazione ai diversi aspetti del problema. La Partnership di Sviluppo del progetto Laboris è formata da:

- SOS S.R.L. SERVIZI ALL'OCCUPAZIONE E ALLO SVILUPPO, società di consulenza che opera nel campo della creazione e consolidamento di imprese costituite prevalentemente in forma di cooperativa;
- ISFOR API ISTITUTO DI FORMAZIONE DELL'API SARDA, ente di formazione, informazione e consulenza;
- API SARDA ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA SARDEGNA, organizzazione datoriale di livello regionale con più di 1800 imprese associate;
- Associazione Cooperazione e Confronto onlus, organismo di volontariato che opera nel campo della prevenzione e riabilitazione di giovani adulti sottoposti a misure penali;
- Cooperativa sociale La Collina, società cooperativa sociale che svolge attività di reinserimento sociale dei giovani adulti affidati dalla Magistratura di Sorveglianza in misura alternativa alla detenzione, attraverso attività nel settore agricolo e dei servizi;
- Con.Sa.Pro, consorzio di cooperative di costruzioni che si occupa di edilizia e di infrastrutture operante su tutto il territorio nazionale.

l principale punto di forza del progetto è rappresentato dalla pluralità di competenze messe in campo, fattore che riduce i possibili rischi di fallimento connessi ad un approccio settoriale al problema: se si fosse, ad esempio, affrontato il tema del reinserimento solo con la formazione professionale o solo con l'inserimento lavorativo senza un'attività preliminare di rimotivazione e orientamento, si sarebbe presumibilmente avuto un impatto minore sul sistema.



n ulteriore punto di forza del progetto è costituito dalla presenza degli attori chiave del sistema penitenziario, i quali forniscono elementi indispensabili per la definizione strategica degli interventi:

- il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari, che ha il compito di vigilare sull'esecuzione della pena, interviene in materia di applicazione di misure alternative alla detenzione, di esecuzione di sanzioni sostitutive, di applicazione ed esecuzione di misure di sicurezza;
- il Provveditorato Regionale della Amministrazione Penitenziaria (PRAP), che esercita funzioni di coordinamento e controllo sulle carceri;

- il Tribunale per i Minorenni di Cagliari, che ha competenza in materia civile, penale e amministrativa per i procedimenti riguardanti i reati commessi nell'ambito del distretto dai minori degli anni 18, l'applicazione di misure rieducative nei confronti dei minori degli anni 18 residenti nello stesso territorio;
- IL CENTRO DI GIUSTIZIA MINORILE DELLA SARDEGNA, che esercita funzioni di programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica nei confronti dei Servizi Minorili che da esso dipendono: l'Ufficio di Servizio Sociale per Minorenni, l'Istituto Penale per Minorenni, il Centro di Prima Accoglienza, le Comunità per Minori;
- L'Unione Comuni Parteolla e Basso Campidano, l'Ente Locale sul cui territorio sorge la Comunità La Collina, in cui risiedono giovani adulti in misura alternativa alla detenzione.



Un inserimento mirato per l'impresa e per il lavoratore necessita di servizi di accompagnamento, consulenza e supporto. Laboris prevede la realizzazione di 4 tipologie di attività per facilitare il delicato processo di inserimento lavorativo di soggetti in misura penale:


- 1] Iniziative a sostegno della qualificazione professionale e della motivazione personale dei soggetti sottoposti a misure penali attraverso:
 - l'orientamento professionale: l'orientamento mira alla valorizzazione delle competenze dei soggetti sottoposti a misura penale attraverso un percorso che, partendo dalla riscoperta delle proprie risorse e competenze e dei bisogni formativi, contribuisca a far maturare la motivazione all'inserimento lavorativo;
 - la formazione professionale: sulla base della rilevazione dei fabbisogni delle imprese e dei bisogni formativi dei soggetti sottoposti a misura penale, verranno attivati dei percorsi di formazione professionale che garantiranno l'inserimento di persone competenti nelle specifiche mansioni richieste dalle imprese.

2] Iniziative per il concreto inserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misura penale attraverso l'accompagnamento al lavoro: l'inserimento lavorativo sarà preceduto da un'attività di sensibilizzazione delle componenti interne dell'impresa e sarà supportato da figure che cureranno due aspetti centrali del processo: un tutor aziendale, che si occuperà dell'accompagnamento tecnico-professionale e un tutor psicosociale che supporterà il soggetto nell'inserimento socio-lavorativo.



3 Iniziative a sostegno delle imprese attraverso:

- la promozione dell'incontro domanda/offerta di lavoro attraverso la rilevazione delle esigenze delle imprese e delle competenze professionali dei soggetti in misura penale da inserire al lavoro;
- il servizio di supporto all'inserimento lavorativo rivolto alle imprese e ai detenuti con personale esperto in accoglienza, accompagnamento e tutoraggio sul luogo di lavoro;
- la consulenza sulle agevolazioni fiscali e contributive alle imprese che accolgono soggetti in misura penale;
- la sensibilizzazione delle imprese sul tema della responsabilità sociale: il sostegno offerto alle imprese attraverso la consulenza dovrà favorire anche l'individuazione di forme di responsabilità sociale che non abbiano solo una valenza simbolica ma possano produrre effetti di lunga durata.
- 4] Iniziative a sostegno della creazione d'impresa attraverso: il supporto alla creazione d'impresa: il supporto alla creazione d'impresa di soggetti sottoposi a provvedimenti penali si svilupperà per tutta la durata del progetto e potrà realizzarsi secondo queste modalità:
- creazione di imprese che possano inizialmente contare sull'outsourcing attivato da imprese adeguatamente sensibilizzate;
- creazione di imprese che possano offrire servizi agli Istituti di pena (pulizie, cucina, giardinaggio etc.).



Se è vero che il superamento della marginalità e dell'isolamento sociale di chi sta scontando un debito con la giustizia, è un obiettivo che riguarda tutti, è altrettanto vero che su tali problematiche le imprese possono giocare un ruolo di primaria importanza. Esse, infatti, possono offrire opportunità reali a persone che si trovano in una situazione di svantaggio e di difficoltà.

Vi sono vari motivi per cui le imprese possono essere interessate all'inserimento di soggetti sottoposti a misure penali:

- la voglia di rivalsa e di riscatto di una persona che ha sbagliato è un potente incentivo per fare bene il proprio lavoro: molte imprese che hanno assunto dei soggetti fuoriusciti dal sistema penitenziario sono rimaste molto soddisfatte per le motivazioni e l'impegno mostrati da questi soggetti che hanno dimostrato di avere una produttività ed un rendimento superiore a quella di soggetti che non sono incorsi in provvedimenti penali;
 - la possibilità per i soggetti sottoposti a misure penali di intraprendere un percorso di reinserimento sociale e lavorativo favorisce la diminuzione della recidiva, ovvero del rischio per chi è stato condannato di commettere altri reati una volta uscito. Questo rappresenta per la collettività un vantaggio notevole perché incide sul contenimento dei fenomeni di criminalità che depauperano il patrimonio pubblico e privato;
 - il ruolo e la credibilità dell'impresa oggi è cambiato in connessione a quei fenomeni che hanno interessato alcune grandi realtà nazionali e internazionali.

Gli scandali del caso Enron negli Stati Uniti, di Parmalat, Cirio e Banca Popolare Italiana, hanno messo in evidenza il gap di credibilità che le imprese devono recuperare nei confronti dei propri consumatori. Attraverso comportamenti solidali esse possono riconquistare sia un ruolo di attori dello sviluppo e allo stesso tempo, offrire alla società dei modelli di comportamento socialmente ed eticamente rilevanti. Esistono almeno tre modalità principali attraverso cui le imprese possono favorire l'accesso al lavoro dei soggetti in misura penale. Ciascuno di questi canali presenta, oltre ai benefici di carattere sociale già descritti, anche dei vantaggi per le Imprese stesse:





TIPOLOGIA DI ACCESSO	VANTAGGI ECONOMICI	VANTAGGI D'IMMAGINE			
INSERIMENTO IN AZIENDA	Diverse leggi favoriscono con agevolazioni fiscali e contributive le imprese che assumono persone in esecuzione penale (vedi allegato).	La responsabilità sociale delle impres Un impegno attivo all'interno di iniziative p il reinserimento socio-lavorativo di soggetti sottoposti a misura penale è un modo per			
CREAZIONE DI IMPRESA ALL'INTERNO DEGLI ISTITUTI DI PENA	LEGGE 22 GIUGNO 2000, N. 193 C.D. «SMURAGLIA» • credito di imposta • sgravi contributivi	concretizzare il principio della responsabilità sociale dell'impresa. La responsabilità sociale nasce da una decisione volontaria di contribuire al progresso della società e alla tutela dell'ambiente, integrando preoccupazioni			
OUTSOURCING (esternalizzazione di parti del processo produttivo a favore di soggetti sottoposti a misura penale)		sociali ed ecologiche nelle operazioni aziendali e nelle interazioni con i differenti portatori di interesse delle imprese. Oltre al loro valore intrinseco, le forme di Responsabilità Sociale rappresentano per l'impresa un importante investimento in termini di immagine, poiché contribuiscono ad aumentare la fiducia di cui godono.			

CREDITO D'IMPOSTA (PER LAVORO E FORMAZIONE INTERNI ED ESTERNI AGLI ISTITUTI DI PENA)

Beneficiari: imprese private, pubbliche e cooperative sociali che assumono detenuti e soggetti internati o ammessi al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354/75. indipendentemente dalla data di condanna o di ingresso in carcere.

AGEVOLAZIONI L. 22 GIUGNO 2000, N. 193 "C.D. LEGGE SMURAGLIA"

LE AGEVOLAZIONI FISCALI

CONDIZIONI: l'assunzione riguarda sia il lavoro interno che esterno (per i soggetti ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 della L. n. 354/75), a condizione che il contratto di lavoro abbia una durata superiore a 30 giorni (D.A.P. Circolare n. 0321376 del 19.07.2002).

Non sono riconosciute agevolazioni per contratti a progetto o di collaborazione, ma solo per assunzione in qualità di dipendente (anche con contratto a tempo determinato) o per il cosiddetto lavoro a domicilio.

Misura del credito: è pari a €. 516,46 mensili per ogni lavoratore assunto, ridotti in misura proporzionale alle effettive giornate lavorative da questi prestate (D.M. 25 febbraio 2002, n. 87). Si applica allo stesso modo anche nel caso di prosecuzione del rapporto di lavoro con ex detenuti, già assunti durante la detenzione, nei 6 mesi successivi alla scarcerazione (D.A.P. Circolare n. 0321376 del 19.07.2002). Inoltre si prevede la stessa misura di credito, per ogni lavoratore formato, attraverso attività formativa propedeutica all'assunzione. Tali benefici possono essere richiesti solo ad assunzione avvenuta, al termine del periodo formativo. L'agevolazione è cumulabile con altri benefici.



Beneficiari: cooperative sociali, che assumono condannati in misura alternativa, detenuti ammessi al lavoro esterno, ex detenuti. (art. 1 comma 1 L. 193/00).

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE: riduzione a zero dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, nel caso dell'assunzione di condannati in misura alternativa; riduzione, nella misura percentuale individuata ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale, nei restanti casi (persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'art. 21 della L. 354/75 (art. 1 comma 2 L. 193/00). La riduzione è stata determinata nella misura dell'80% per l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale secondo il Decreto 9 novembre 2001. Sia per la parte a carico del lavoratore che per la parte a carico del datore di lavoro.

Ai sensi dell'art. I comma 3-bis della legge n. 193/00 le cooperative che assumono detenuti in articolo 21 hanno diritto alla riduzione anche per i sei mesi successivi alla scarcerazione.



Beneficiari: aziende pubbliche, private e cooperative sociali che assumono detenuti e internati per attività produttive e di servizi.

MISURA DELL'AGEVOLAZIONE: sgravi fiscali con una riduzione del 80% dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, previdenziale ed assistenziale (art. 1 Decreto 9 novembre 2001).

Tutte le imprese che assumono detenuti per lavoro interno sono destinatarie di entrambi i benefici, sino ai 6 mesi successivi alla scarcerazione: sgravi contributivi e agevolazione fiscale mensile (€. 516,46) (D.M 25 febbraio 2002, n. 87). A condizione che l'attività lavorativa sia iniziata in regime di detenzione (o, solo per le cooperative, anche in art. 21.)

Le imprese (non cooperative) che assumono detenuti in art. 21 hanno diritto al credito d'imposta ma non all'agevolazione contributiva.

ONDIZIONI PER L'ACCESSO AL BENEFICIO (PUNTO 6 CIRCOLARE 134 I.N.P.S.)

Le imprese pubbliche o private e le cooperative beneficiarie delle agevolazioni dovranno stipulare apposita convenzione ai sensi dell'articolo 20 della legge n° 354/1975, come modificato dall'articolo 5 della legge n° 193/2000 e presentarne copia presso la Sede dell'Istituto I.N.P.S. competente.


Nelle convenzioni sono disciplinati l'oggetto, le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione ed il trattamento retributivo. Tali convenzioni, il cui modello è presente in tutti gli istituti penitenziari, deve essere stipulata tra il titolare dell'impresa o cooperativa e il direttore dell'istituto, sia in casi di assunzione di detenuti all'interno del penitenziario sia in caso di assunzione di soggetti in art. 21. L'impresa o cooperativa dovrà impegnarsi a presentare, trimestralmente, una autocertificazione attestante il numero di detenuti che in tale periodo hanno prestato attività lavorativa alle proprie dipendenze e, soprattutto, l'entità dello sgravio contributivo e del credito d'imposta di cui si è beneficiati.

odalità operative (punto 7, circolare 134 I.N.P.S.)

Le posizioni contributive relative alle Cooperative sociali e/o alle imprese pubbliche e private ammesse ai benefici in questione, dovranno essere contrassegnate con il codice di autorizzazione "4 V" che, a decorrere dal "luglio 2000" (periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore della legge), assume il nuovo significato di "Azienda ammessa ai benefici ex legge n° 193/2000".

Ai fini della compilazione delle denunce contributive di modello DM 10/2, le aziende si atterranno alle seguenti modalità:

- calcoleranno mensilmente i contributi previdenziali complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni e li esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM 10/2 facendoli precedere dal codice "tipo contribuzione" di nuova istituzione "79" avente il significato di "lavoratori ammessi ai benefici ex legge n° 193/2000";
 - determineranno l'importo del beneficio nella misura complessivamente spettante (80% compresa la quota del lavoratore) e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro "D" del mod. DM 10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Rid. ex legge n: 193/2000" e dal codice di nuova istituzione "L 240".





Ai fini della compilazione dei modd. CUD e 770 (Parte C - Dati previdenziali e assistenziali I.N.P.S.), i datori di lavoro, ferme restando le modalità previste per la generalità dei lavoratori, dovranno riportare nel punto "tipo rapporto" il codice "79" (lavoratori ammessi ai benefici ex legge n° 193/2000). L'Agenzia delle Entrate ha istituito, per la compilazione del Mod. F24, il codice tributo 6741.

Molti istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale dispongono di locali a norma L. 626/94 o di officine e laboratori perfettamente funzionanti che l'istituto con difficoltà riesce a mantenere produttivi.

La legge permette che l'istituto penitenziario ceda in comodato gratuito locali e attrezzature a chi fosse in grado di gestirle, chiedendo in cambio l'assunzione di un numero minimo di detenuti lavoranti (con i benefici della Smuraglia il costo del lavoro e della formazione sarebbe quasi zero).



COOPERATIVE	CREDITO D'IMPOSTA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ASSUMONO SEMILIBERI	NO		100%	ART.4 L.381/91
ASSUMONO AFFIDATI	NO		100%	ART.4 L.381/91
ASSUMONO ALTRE MISURE ALTERNATIVE	NO		100%	ART.4 L.381/91
ASSUMONO DETENUTI IN ART.2 I	sì	ART.3 L. 193/00 ART.1 D.M. 25.2.02	80%	ART.1 L.193/00 ART.1 D.M. 9.11.01
ASSUMONO DETENUTI RECLUSI	sì	ART.3 L. 193/00 ART.1 D.M. 25.2.02	80%	ART.1 L.193/00 ART.1 D.M. 9.11.01
FORMAZIONE A DETENUTI	sì	ART.3 L. 193/00 ART.2 D.M. 25.2.02	NO	



CREDITO D'IMPOSTA	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
NO		NO	
NO		NO	
NO		NO	
sì	ART.3 L. 193/00 ART.1 D.M. 25.2.02	NO	
sì	ART.3 L. 193/00 ART.1 D.M. 25.2.02	80%	ART.1 L.193/00 ART.1 D.M. 9.11.01
sì	ART.3 L. 193/00 ART.2 D.M. 25.2.02	NO	
	D'IMPOSTA NO NO SÌ	DIMPOSTA DI RIFERIMENTO NO NO NO Sì ART.3 L. 193/00 ART.1 D.M. 25.2.02 Sì ART.3 L. 193/00 ART.1 D.M. 25.2.02	DIMPOSTA DI RIFERIMENTO CONTRIBUTIVE NO NO NO NO NO NO NO NO NO Sì ART.3 L. 193/00 ART.1 D.M. 25.2.02 NO Sì ART.3 L. 193/00 ART.1 D.M. 25.2.02 80%

- D.P.R. 30 GIUGNO 2000, Regolamento Penitenziario
 - Legge 28 Febbraio 1987, N.56, Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro
 - Legge 8 novembre 1991, n° 381, Disciplina delle cooperative sociali
 - Legge 22 giugno 2000, n° 193, Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti
 - Decreto 9 novembre 2001, Ministero Della Giustizia
 - Decreto Interministeriale 25 febbraio 2002, n° 87, Regolamento recante sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti
 - CIRCOLARE N° 0321376 DEL 19.07.2002, Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento Ufficio IV Osservazione e Trattamento (Direttive per l'applicazione della Legge n° 193/2000 c.d. "Smuraglia" e dei Decreti di attuazione del 9 novembre 2001 e del D.M. n° 87 del 25 febbraio 2002.)
 - CIRCOLARE N° 134 I.N.P.S. Direzione Centrale delle Entrate Contributive Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio (LEGGE 22 GIUGNO 2000, N° 193. Benefici contributivi per l'impiego intra moenia di persone detenute o internate. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.)
 - Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n° 241, Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.



In Italia, nonostante l'elevata sensibilità sul piano legislativo, l'inserimento al lavoro dei soggetti sottoposti a misure penali suscita ancora forti diffidenze, in molta parte dell'opinione pubblica.

Molti si chiedono se sia giusto che una persona colpevole di reato sconti fuori dal carcere, anche solo una parte della pena o se sia opportuno che la società si impegni nel reinserimento sociale di coloro che, attraverso il loro comportamento illegale, si sono di fatto posti fuori dalle regole della convivenza civile.

Le esperienze pregresse condotte nel nostro Paese dimostrano come l'inserimento lavorativo dei soggetti sottoposti a misure penali, rappresenti uno strumento efficace di reinserimento sociale ed un importante strumento di lotta contro la reiterazione dei reati da parte degli stessi soggetti (recidività).

Investire in iniziative di inserimento lavorativo di soggetti sottoposti a misura penale significa promuovere concretamente una risposta al problema della criminalità e, allo stesso tempo, perseguire obiettivi di sicurezza sociale.

Le Imprese e gli Imprenditori sono tra gli attori cardine di questa sfida. Solo attraverso la loro sensibilità e il loro riconoscersi importanti promotori del cambiamento sociale che l'intera società potrà sviluppare una cultura capace di coniugare senza riserve il bisogno di sicurezza sociale con la solidarietà.

La PS Laboris nasce per promuovere e supportare processi di inserimento lavorativo attenti alle esigenze delle Imprese, dei soggetti sottoposti a misura penale e del sistema della Giustizia.



LABORIS www.laboris.it

SOS S.R.L. SERVIZI ALL'OCCUPAZIONE E ALLO SVILUPPO viale Bonaria 98, 09125 Cagliari, 070 673042

ISFORAPI ISTITUTO DI FORMAZIONE DELL'API SARDA via Nervi sn ZI CASIC, 09030 Elmas (CA), 070 2110378

API SARDA ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE DELLA SARDEGNA via Nervi sn, ZI CASIC 09030 Elmas (CA), 070 211501

Associazione Cooperazione e Confronto Onlus Località S'Otta, 09040 Serdiana (CA), 070 743923

> Cooperativa Sociale La Collina Località S'Otta, 09040 Serdiana (CA), 070 743923

> > Con.Sa.Pro. viale Bonaria 98, 09125 Cagliari, 070 6402193

redazione:

PS Laboris

si ringrazia per il contributo:

Nicola Di Silvestre

responsabile della sezione "Lavoro Penitenziario" presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria









